



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del reg.	Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE .-
Del 23.11.2015	

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTITRÉ** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16:14** nella sala consiliare del Comune suddetto.
Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Di Gennaro	Augusto	X	
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale	X	
	D'Antonio	Domenico	X	
	Prosperi	Alberto	X	
	Cimei	Gaetano		X
	Di Natale	Mauro	X	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;

Esce, nel frattempo, il Cons.re Mattia – ore 17,17 – P. 11

Rientra il Cons.re Mattia – ore 17,20 – P. 12

Il Sindaco relaziona brevemente significando che dal 1° novembre è entrato a regime l'obbligo di avvalersi della CUC per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture. I Comuni di Oricola, Pereto e Rocca di Botte avevano già costituito una Centrale Unica congiuntamente al Comune di Cappadocia: la relativa convenzione è peraltro in fase di scioglimento. Lo schema di convenzione che si va ad approvare è atto squisitamente tecnico e redatto, pertanto, d'ufficio a cura dei Comuni aderenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Preso atto che si è allontanato dall'aula, prima della votazione, il Cons.re Di Natale – P.11;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.-”,

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Esce il Sindaco – ore 17,25 – P. 10



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.-

Propostadcl7

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma introdotto dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 135/2012 e dall'art. 1, comma 343, della Legge n. 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014) oggi dispone che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*;
- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, Legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, Legge n. 11/2015, e dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107/2015, la disposizione di cui al citato comma 33-bis si applica alle gare bandite a decorrere dal 1° novembre 2015;

Considerato che:

- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. N. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. Controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; Sez. Reg. Controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);

- tale opzione interpretativa - così come da ultimo sostenuto anche dall'ANAC, con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, avente ad oggetto *“Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis , decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”* - oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma appare confermata dall'art. 2, comma 1, lettera b) del DPCM 11 novembre 2015 (recante *“Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi”*), ai sensi del quale è espressamente previsto che possono presentare istanza per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori le associazioni, unioni e consorzi di enti locali *<<ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.>>*;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione “accordi consortili” deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente;
- L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

ATTESO che le Amministrazioni dei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, a mezzo dei propri rappresentanti, si sono più volte confrontate al fine di valutare la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzata alla istituzione di un Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che si è, infine, pervenuti alla definizione dello schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte come allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i quattro Comuni partecipanti, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti aderenti;

RITENUTO doveroso ottemperare alle disposizioni normative innanzi richiamate istituendo la Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, secondo lo schema di convenzione innanzi richiamato;

VISTO lo schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti;

VISTI:

- l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare l'adesione del Comune di Carsoli alla Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che il Comune di Oricola è stato designato Comune Capofila e che con l'adozione della convenzione in oggetto è costituito un Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune Capofila;
- 5) Di dare atto che la predetta convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della stessa, ferma restando la facoltà di ciascun Ente di recedere mediante comunicazione da effettuarsi con un preavviso di almeno tre mesi;
- 6) Di autorizzare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione in nome e per conto del Comune di Carsoli, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
- 7) Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta comunale, per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ed i Responsabili dei Servizi adotteranno i necessari atti di organizzazione (anche di natura regolamentare) per l'attivazione della Centrale Unica di Committenza;
- 8) Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio per gli adempimenti di competenza;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to Arch. Roberto Ziantoni

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA
DI BOTTE
(Provincia di L'Aquila)**

L'anno **duemilaquindici** (2015), il giorno(.....) del mese di, presso la sede del Comune di Oricola sita in Via Castello n. 20,

TRA

Il **COMUNE DI CARSOLI**, con sede legale in Carsoli (AQ) alla Piazza della Libertà n. 1, codice fiscale 002178280668, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra VELIA NAZZARRO, nata a (...) il....., la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

Il **COMUNE DI ORICOLA**, con sede legale in Oricola (AQ) alla Via Castello n. 20, codice fiscale 00181950668, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. ANTONIO PARANINFI, nato a (.....) il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

Il **COMUNE DI PERETO**, con sede legale in Pereto (AQ) al Corso Umberto I n. 49, codice fiscale 0018180664, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. BRUNO RANATI, nato a (..) il....., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

Il **COMUNE DI ROCCA DI BOTTE**, con sede legale in Rocca di Botte (AQ) alla Via delle Scuole n. 2, codice fiscale 00181800665, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. FERNANDO MARZOLINI, nato a (..) il, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- L'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
- a) I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - b) In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
 - c) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale Anti corruzione - ANAC) non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di

provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal citato comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

- L'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dapprima dall'art. 8, comma 3-ter della L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successivamente dall'art. 1, comma 169, della L. 13 luglio 2015, n. 107, oggi prevede che:
 - a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto entrano in vigore il **1° novembre 2015 (comma 1)**;
 - b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
 - c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3).
- Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni. La norma dispone, infatti, che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti.
- Tale opzione interpretativa - così come da ultimo sostenuto anche dall'ANAC con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, avente ad oggetto "*Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.*" - oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, appare confermata dall'art. 2, comma 1, lettera b) del DPCM 11 novembre 2015 (recante "*Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi*"), ai sensi del quale è espressamente previsto che possono presentare istanza per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori le associazioni, unioni e consorzi di enti locali <<*ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- In tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente.
- L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega

di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi (comma 3).

PREMESSO INOLTRE:

- che i Comuni di CARSOLI, ORICOLA, PERETO e ROCCA DI BOTTE hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un Ente Capofila presso il quale è istituito l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per gli stessi Comuni associati:
 - a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di CARSOLI, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
 - b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ORICOLA, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
 - c) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di PERETO, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;
 - d) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ROCCA DI BOTTE, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

CAPO I

FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014 e s.m.i.. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti Locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli Enti già associati, mediante le forme più avanti stabilite.
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni assoggettate alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, per le quali la legge prevede obbligatoriamente l'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).
6. Risultano, in particolare, comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal comma precedente:
- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.Lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
 - c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, aventi ad oggetto i lavori come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;
 - d) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;
 - e) ove prescritto dalla legge e nei termini dalla stessa previsti, le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 con importo inferiore a €40.000 euro.
7. In relazione a quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle determinazioni n. 3 del 28/02/2015 e n. 11 del 23/09/2015, la presente convenzione non si applica:
- a) Alle procedure relative agli appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del D.Lgs. 163/2006;
 - b) Alle procedure di affidamento delle concessione di servizi disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
 - c) Al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - d) Alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine, si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
8. La presente convenzione non si applica, inoltre:
- a) Alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - b) Alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) Alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e

fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) Alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

9. La presente convenzione, inoltre, non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (C.I.G.), con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'A.V.C.P. n. 4/2011.

Art. 2

(Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati)

1. E' istituito presso il Comune di ORICOLA, designato quale Ente Capofila, un Ufficio Comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale Unica di Committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.
4. L'Ufficio Comune operante quale Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune Capofila sono utilizzati nelle procedure svolte dalla C.U.C., con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche, quando non gestiti dai singoli associati;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) per gli affidamenti di loro interesse.

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata dell'acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di **tre (3) anni** dalla sua stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli Enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

CAPO II

OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI ASSOCIATI

Art. 4

(Funzioni esercitate dalla Centrale Unica di Committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

A – NELLA FASE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- 1) La definizione, in accordo con i Comuni associati interessati alla procedura di affidamento, della procedura di affidamento e dei documenti di gara/affidamento per la scelta del contraente (ivi inclusa la scelta: del tipo di procedura; del criterio di aggiudicazione; dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi; la compilazione di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione);
- 2) La predisposizione ed adozione, in accordo con i Comuni associati, di una modulistica standardizzata ed omogenea per gli affidamenti;

B – NELLA FASE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- 1) Pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - 2) Gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - 3) Nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - 4) Gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - 5) Verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - 6) Gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - 7) Supporto (su richiesta) al Responsabile del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - 8) Gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
 - 9) Gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva, ivi inclusa la verifica dei requisiti del soggetto aggiudicatore.
2. Restano, viceversa, di completa ed esclusiva competenza del singolo Comune interessato all'acquisizione di lavoro, fornitura o servizio le seguenti attività:

A - NELLA FASE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- 1) l'individuazione del Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori);
- 2) la validazione (ex artt. da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010) ed approvazione della progettazione ovvero della documentazione tecnica da porre a base di gara;
- 3) la predisposizione dello schema del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, se ed in quanto previsti;

B- NELLA FASE POST-GARA E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

- 1) la ratifica dell'aggiudicazione definitiva nelle forme di legge;
 - 2) la stipulazione del contratto;
 - 3) esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, ove non comportanti l'intervento della Centrale Unica di Committenza.
3. Tutte le fasi elencate ai commi 1 e 2 del presente articolo sono interamente di competenza dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza nel solo caso in cui l'acquisizione di lavoro, servizio o fornitura riguardi due o più Comuni associati; in tal caso, gli atti connessi sono assunti dall'Ente Capofila, fermo restando l'impegno di spesa che ciascuno degli Enti interessati dovrà assumere nella misura preventivamente fissata, in riferimento alla quota-parte di lavoro, servizio o fornitura di proprio interesse. In tale fattispecie, i singoli Comuni associati, interessati dall'affidamento congiunto, dovranno comunque garantire, attraverso i propri uffici competenti per materia, il supporto alla Centrale Unica di Committenza in tutte le fasi sopra elencate.
 4. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione definitiva, restando tutte le altre incombenze a carico del singolo Comune associato interessato dalla procedura. Fa eccezione la sola fattispecie di cui al comma 3 che precede (affidamento in forma congiunta), nel qual caso le comunicazioni verranno gestite dalla C.U.C. con il concreto supporto delle strutture dei singoli Enti associati.
 5. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.Lgs. n. 163/2006.
 6. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tali fini si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.
 7. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale Unica di Committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza può svolgere le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione estendibili a più Comuni), servizi e forniture;
 - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
 - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli Enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale Unica di Committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla Centrale.
2. Ogni Comune associato comunica tempestivamente all'Ufficio Comune, per i provvedimenti di competenza, i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza, fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.
4. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi, nel caso in cui detta realizzazione riguardi due o più Comuni associati.
5. Ai fini di cui al precedente comma 4, l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza può:
 - a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
 - b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
 - c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6

(Ulteriori funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza)

1. In aggiunta a quanto già riportato all'art. 4 comma 2, i singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni a loro riferibili, effettuata mediante procedure gestite dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, svolgono in via esclusiva le seguenti ulteriori funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

A) NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE E DI PROGETTAZIONE, PRECEDENTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- 1) la programmazione del fabbisogno, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- 2) la progettazione, in tutte le fasi, di lavori, servizi e forniture;
- 3) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le

forniture) del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitoli sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun Ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

- 4) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

B) NELLA FASE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- 1) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- 2) collaborazione con l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- 3) conclusione della procedura di affidamento mediante ratifica della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass, ove obbligatorio, e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- 4) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

C) NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

- 1) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
 - 2) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del D.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza;
 - 3) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto;
 - 4) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 - 5) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
2. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, prima di avviare le procedure di gara (pubblicazione o invio), acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
 3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

Art. 7

(Attività dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.
2. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
3. Per l'applicazione del precedente comma si intende per procedura negoziata l'affidamento disciplinato:
 - a) dall'art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
 - b) dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
 - c) dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia fissata dal comma 7 medesimo;
 - d) dall'art. 204 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
 - e) da altre disposizioni di legge definitive di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del D.L. n. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014 (ulteriori casi di "estrema urgenza").
4. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1 e 2.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione dei commi 1 e 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, di volta in volta la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip s.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la Centrale di Committenza costituita dalla Regione.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle Centrali di Committenza della Regione, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro)

1. Ove prescritto dalla legge e nei termini dalla stessa fissati, i singoli Comuni associati alla convenzione operano attraverso l'Ufficio Comune individuato come Centrale Unica di Committenza anche per l'affidamento di servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
2. In dette ipotesi le procedure sono svolte a cura del Responsabile del Procedimento individuato come operante presso la Centrale Unica di Committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto, ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.
3. Gli atti adottati dal Responsabile del Procedimento individuato come operante presso la Centrale Unica di Committenza in base al precedente comma 2 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di Committenza previsto dall'art. 4, comma 7 della presente convenzione.

Art. 11

(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'Albo Regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo Albo Regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma, sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012.
3. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge n. 383/2000, nonché dalla legislazione regionale di

riferimento, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

- b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base a quanto previsto dalla legislazione regionale di riferimento, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
 - c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla legislazione regionale di riferimento, se ed in quanto esistente, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza secondo le modalità specificate all'art. 10 per i Comuni associati aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del Procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. La Stazione Appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del Procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'Ufficio Comune individuato quale Centrale Unica di Committenza.

Art. 13

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle Stazioni Appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'A.V.C.P. n. 4/2011:
 - a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
 - c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della Stazione Appaltante procedente;
 - d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. Nel caso di affidamenti riguardanti esclusivamente uno solo dei Comuni associati, detto Comune interessato dall'affidamento è unico titolare per la conservazione stabile, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, dei documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Nel caso di cui al comma 1 che precede, ed ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento (per forniture e servizi) ovvero il Responsabile Unico del Procedimento è altresì Responsabile del Procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma.
3. Nel caso di affidamenti riguardanti congiuntamente due o più dei Comuni associati, il Comune capofila è titolare per la conservazione stabile, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, dei documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
4. Nel caso di cui al comma 3 che precede, ed ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva, il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è altresì Responsabile del Procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma.

Art. 15

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, l'Ufficio stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso, ove la conservazione sia di competenza della C.U.C.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza.
3. Nel caso di affidamenti riguardanti esclusivamente uno solo dei Comuni associati, detto Comune interessato decide autonomamente se costituirsi o meno in giudizio, sopportandone per intero, in caso affermativo, ogni onere e gestendo in proprio l'intera procedura amministrativa connessa.
4. Nel caso di affidamenti riguardanti congiuntamente due o più dei Comuni associati, i Comuni interessati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. In caso di costituzione in giudizio in forma congiunta, l'onere derivante dal contenzioso viene suddiviso tra i Comuni per i quali è stata esperita gara in forma congiunta, in proporzione alla quota-parte dell'importo di gara afferente il singolo Comune. In caso, invece, di costituzione in forma disgiunta, ciascun Ente associato sopporterà gli oneri derivanti dalla propria costituzione in giudizio.
5. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

CAPO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di ORICOLA, Comune individuato quale Ente capofila e presso il quale è istituito il predetto Ufficio comune.
2. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui al successivo art. 18, con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è individuato fra le unità di personale destinate, ai sensi del successivo art. 17, a svolgere attività nell'ambito della Centrale Unica di Committenza, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di Vice-Responsabile, individuato fra le predette unità di personale, di categoria D ovvero C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, e che sostituisce il Responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Responsabile dell'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come Responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
5. Nel rispetto degli indirizzi impartitigli, il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come C.U.C. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente Responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
6. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ente Capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
7. Fatta salva l'applicabilità dei Regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più Enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ente in cui ha sede l'Ufficio Comune.
8. La struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione di Bandi ed Avvisi di propria competenza, come previsti dalla normativa vigente, utilizzando l'Albo Pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune, creando un'apposita sezione dedicata alla C.U.C.
9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare

riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, resta inteso che:

- a) ai suddetti obblighi provvede il Comune Capofila limitatamente alle procedure per acquisizioni riguardanti due o più Comuni associati;
 - b) qualora l'acquisizione riguardi in forma esclusiva uno solo dei Comuni associati, ai suddetti obblighi provvede esclusivamente il Comune interessato dall'acquisizione.
10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza.

Art. 17

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano, tra i propri dipendenti, gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
 - a.1) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile Unico del Procedimento per acquisizioni di lavori;
 - a.2) soggetti già operanti, presso il singolo Comune associato, come Responsabile del Procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile Unico del Procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - a.3) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - a.3.1) attività di assistenza al Responsabile del Procedimento;
 - a.3.2) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - a.3.3) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - a.3.4) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
 - b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti comunque idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di Procedimento e di Responsabile Unico del Procedimento; sono assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20;
 - c) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei, per competenze professionali, a ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione nel caso di affidamenti disposti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 21 che segue; il dipendente incaricabile come Presidente di Commissione è individuato nel Dirigente o Responsabile di Servizio o Funzionario apicale del Comune associato, competente per materia, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del Procedimento o Responsabile Unico del Procedimento.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ente Capofila tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti

nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 18

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza: ruolo e competenze)

1. L'attribuzione della Responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come Ente Capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, nominato in base a quanto previsto dal precedente comma 1, esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
3. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza cura, in particolare, le seguenti attività, tutte e sole relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, avvalendosi del personale a disposizione dell'Ufficio Comune:
 - 1) confronto ed interazione con i singoli Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
 - 2) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
 - 3) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - 4) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - 5) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;
 - 6) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o Responsabile di Servizio di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;
 - 7) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - 8) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - 9) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - 10) supporto (su richiesta) al Responsabile del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - 11) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice, ivi inclusa la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Ufficio Comune in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

5. Restano in capo al singolo Comune interessato all'acquisizione di lavoro, fornitura o servizio e, pertanto, estranei alle funzioni del Responsabile dell'Ufficio Comune, tutti gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2 della presente convenzione, ad eccezione della fattispecie di cui al medesimo art. 4, comma 3.

Art. 19

(Responsabile del Procedimento per le acquisizioni di servizi e beni Responsabile Unico del Procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, in base all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del D.P.R. n. 207/2010, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del Procedimento.
2. Il Responsabile del Procedimento nominato in base al precedente comma 1:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come Stazione Appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;
 - c) si correla al Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - f) assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
 - g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, in base all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato in base al precedente comma 3:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.Lgs. n. 163/2006, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come Stazione Appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
 - c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;
 - d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

- h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.
5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale Unica di Committenza;
 - b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale Unica di Committenza le seguenti attività:
 - b.1) acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e, quando richiesto, del Codice Unico di Progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - b.2) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del D.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento;
 - b.3) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché delle operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
 - b.4) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
 - b.5) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
 - b.6) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.
6. Il Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del Procedimento e il Responsabile Unico del Procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale Unica di Committenza, quando non diversamente previsto.
7. Il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di Procedimento o con il Responsabile Unico del Procedimento del Comune individuato quale Ente capofila.
8. Il Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile Unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono, in via telematica, all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, se richiesti, dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 20
(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi
relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
 - a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
 - b) collabora con il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
 - c) collabora con il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - d) acquisisce il Codice Identificativo Gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
 - e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
 - f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
 - g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
 - h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del Procedimento prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010;
 - l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
 - m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale Unica di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e da altre norme.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 21
(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione.
2. La Commissione giudicatrice, nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata dal Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza:
 - a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale Unica di Committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente convenzione ovvero tra i funzionari dei Comuni associati, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;
 - b) In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal D.P.R. n. 207/2010 in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, individuando esperti esterni, d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o, con un criterio di rotazione, tra professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, ovvero professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla Legge n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
 - d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, qualora il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico di Presidente di Commissione per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina un Dirigente o un funzionario apicale tra quelli operanti presso la stessa Centrale Unica di Committenza, in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:
 - a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Responsabile di Servizio del Comune associato, competente per materia, operante presso la stessa Centrale Unica di Committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del Procedimento o Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente/Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale Unica di Committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del Procedimento o Responsabile Unico del Procedimento.
5. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di Servizio si intende il dipendente dell'Ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

6. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

CAPO IV FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI

Art. 22

(Forme di consultazione tra i Comuni associati – Conferenza dei Sindaci)

1. I Sindaci dei Comuni associati, in forma di specifica Conferenza dei Sindaci, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come Ente capofila, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.
3. La Conferenza dei Sindaci, ove costituita, oltre alle attribuzioni stabilite nei commi precedenti, provvede:
 - a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;
 - b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale Unica di Committenza;
 - c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale Unica di Committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.
4. La Conferenza è convocata dal Presidente, individuato nel Sindaco del Comune Capofila, ovvero su richiesta di metà degli Enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la riunione.
5. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. I componenti della Conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di Amministratore nell'Ente associato di appartenenza.
7. Funge da Segretario il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza.

Art. 23

(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti/Responsabili di Servizio individuati come operanti presso la Centrale Unica di Committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.
2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

CAPO V RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI

Art. 24

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'Ente designato come Capofila, per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza, le risorse umane individuate in base al precedente art. 17.
4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli Enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese non vengono ripartite, fatto salvo l'eventuale aumento della retribuzione di posizione attribuita al Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, che, previamente concordato dalla Conferenza dei Sindaci, sarà ripartito in quote uguali tra i Comuni aderenti. Pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli Enti associati, ogni eventuale ulteriore onere di personale correlato alla attività dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, come previamente quantificato e documentato, viene ripartito, con provvedimento adottato in sede di Conferenza dei Sindaci, sulla base di quote definite nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale;
 - b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000,00 di euro per le acquisizioni di lavori.
5. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (*contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.*);
 - b) con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della Centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'Ente Capofila (*acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, estensione RCT, etc.*);
 - c) con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'Ente Capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della Centrale, sia di altri servizi dell'Ente (*locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.*).
6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l'Ente capofila, individuato come Ente capofila, i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. Il rimborso dei **costi diretti**, da parte degli Enti associati a favore del Comune individuato come Ente Capofila avviene con cadenza **trimestrale** su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
9. I **costi generali** sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale Unica di Committenza.

10. I **costi comuni** sono quantificati forfaitariamente in complessivi cinquecento euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione della Consulta dei Sindaci.
11. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune designato come Ente Capofila.

Art. 25
(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come Ente Capofila mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come Ente Capofila le risorse strumentali che risultino necessarie per la gestione della Centrale Unica di Committenza, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza l'accesso alle proprie banche dati, quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26
(Riservatezza)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune individuato quale Ente Capofila, presso cui ha sede l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, limitatamente alle fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale Ente Capofila ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 27
(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come Ente Capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come Ente Capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale Unica di Committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro Ente Locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 18, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 29

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 30

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno **tre (3) mesi**.
2. Qualora a recedere sia il Comune individuato come Ente Capofila, i restanti Comuni associati possono individuare un altro Ente associato al quale attribuire le funzioni di Ente capofila, ovvero sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

Art. 31

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli Enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata dell'acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 30, comma 2.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'Ente individuato come Capofila per l'operatività della Centrale Unica di Committenza.

Art. 32

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero al Giudice ordinario territorialmente competente.

Art. 33

(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ente Capofila operante come Centrale Unica di Committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di CARSOLI

Per il Comune di ORICOLA

Il Sindaco

Il Sindaco

Per il Comune di PERETO

Per il Comune di ROCCA DI BOTTE

Il Sindaco

Il Sindaco

COMUNE DI CARSOLI (AQ)

L'Organo di Revisione

del Comune di Carsoli (AQ)


D'Amicodatri dr.Valerio

Comune di
CARSOLI (AQ)

Arrivo

Prot. N° 0009853 del 17-11-2015

Cat. 1 Classe 1



Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale .

In data 12 novembre 2015 è pervenuta allo scrivente revisore proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE" nella quale sono espressi i pareri favorevoli tecnici e contabili dei responsabili dei relativi servizi.

Allegata alla proposta di delibera è stato trasmesso:

- lo schema di convenzione avente ad oggetto "CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E ROCCA DI BOTTE"

Premesso che dalla suddetta proposta di delibera si evince che:

- *l'art. 33, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma introdotto dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 135/2012 e dall'art. 1, comma 343, della Legge n. 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014) oggi dispone che "I Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";*
- *ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, Legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, Legge n. 11/2015; e dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107/2015, la disposizione di cui al citato comma 33-bis si applica alle gare bandite a decorrere dal 1° novembre 2015;*
- *Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. N. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. Controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; Sez. Reg. Controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);*

- tale opzione interpretativa - così come da ultimo sostenuto anche dall'ANAC, con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, avente ad oggetto "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii." - oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma appare confermata dall'art. 2, comma 1, lettera b) del DPCM 11 novembre 2015 (recante "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi"), ai sensi del quale è espressamente previsto che possono presentare istanza per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori le associazioni, unioni e consorzi di enti locali <<ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.>>; in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente; -
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Rilevato che:

- le Amministrazioni dei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, a mezzo dei propri rappresentanti, si sono più volte confrontate al fine di valutare la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzata alla istituzione di un Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- si è, infine, pervenuti alla definizione dello schema di convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte come allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra i quattro Comuni partecipanti, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti aderenti.

Tutto ciò premesso e rilevato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, statuisce che :

a) al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

b) al comma 1-bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuta conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori."

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene approvata una convenzione volta alla creazione di una Centrale Unica di Committenza nella modalità in essa indicate

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Chieti, 12/11/2015

L'organo di revisione economico-finanziaria



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 14.12.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 14.12.2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....